

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI
STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Provvedimento dirigenziale

N. 27 in data 07-01-2021

OGGETTO: **MODIFICA DEL REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ COFINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA “INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/20 (FSE) IN CASO DI REALIZZAZIONE PARZIALE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE (ARTT. 47 C. 2, E 98 C. 3, PUNTO 15 E C. 4 PUNTO 19, DELLE DIRETTIVE APPROVATE CON P.D. N. 4958/2016 E ARTT. 63, C. 1 E 114 C. 5, PUNTO 23 DELLE DIRETTIVE APPROVATE CON P.D. N. 5543/2019).**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

- a) Visto l'art. 47 (“Attuazione del Progetto”), comma 1 delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo – Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)” approvate con Provvedimento dirigenziale n. 4958/2016 (di seguito Direttive Ver_01), che stabilisce quanto segue: *“Il beneficiario è tenuto ad assicurare la completa realizzazione dell'operazione approvata. Solo a fronte di considerazioni debitamente motivate e a seguito di autorizzazione da parte della SRRAI,*

possono ammettersi interventi la cui durata risulti comunque non inferiore al 80% di quella prevista per l'intero progetto”;

- b) Visto il medesimo art. 47, comma 2 delle Direttive Ver_01, che stabilisce quanto segue: *“Eventuali modifiche alla durata del progetto che eccedono il limite dell’80% sopra riportato, daranno luogo alla revoca del progetto”;*
- c) Visto l’art. 98, comma 3 punto 15 e comma 4 punto 19, delle Direttive Ver_01 (che per un rifiuto, nel testo delle Direttive è indicato punto 21), che stabiliscono, in caso di *“Realizzazione parziale dell’operazione approvata”*, quanto segue: *“A fronte della fattispecie: Realizzazione parziale dell’operazione approvata, se durata $\geq 80\%$ e non è stata richiesta autorizzazione, la sanzione prevista è la revoca del contributo”;*
- d) Visto l’art. 63 (*“Attuazione del Progetto”*), comma 1 delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo – Programma *“Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FSE)”* approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543/2019 (di seguito Direttive Ver_02), che stabilisce quanto segue: *“Il beneficiario è tenuto ad assicurare la completa realizzazione dell’operazione approvata. Solo a fronte di considerazioni debitamente motivate e a seguito di autorizzazione da parte della SRRAI possono ammettersi azioni la cui realizzazione risulta non inferiore al 50%”;*
- e) Visto l’art. 114, comma 5, punto 23 delle Direttive Ver_02 (*“Realizzazione parziale dell’attività approvata”*), che stabilisce quanto segue: *“Se durata $\geq 50\%$ e non è stata richiesta autorizzazione, revoca del contributo.”;*
- f) Viste le risultanze emerse nel corso di alcune recenti verifiche amministrative nell’ambito dei controlli di primo livello che, alla luce delle disposizioni emergenti dal combinato disposto degli art. 47, c. 1 e dall’Art. 98, c. 3 p. 15 e c. 4 p. 19, delle Direttive Ver_01 o, a seconda della normativa applicabile all’operazione, dal combinato disposto degli artt. 63, c. 1 e 114, c. 5 p. 23 delle Direttive Ver_02 comporterebbero la revoca dell’intero contributo anche a fronte della mancata realizzazione di una minima e trascurabile parte dell’attività inizialmente prevista a progetto;
- g) Considerato pertanto che la sanzione ex artt. 47, c. 1, e 98, c. 3 e c. 4 delle Direttive Ver_01 e che la sanzione ex artt. 63, c. 1, e 114, c. 5 p. 23, risulta essere viziata dalla mancanza di qualsivoglia proporzionalità tra la fattispecie contestata (lieve riduzione dell’attività svolta rispetto a quella prevista nel progetto) e la sanzione conseguente (revoca totale del contributo), nonché dall’assenza di gradualità nella determinazione della sanzione con conseguente grave nocimento per quelle attività realizzate per la quasi totalità delle ore previste - quindi con una percentuale compresa tra il 90,1% e il 99,9% - che si sono concluse anticipatamente, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario, senza che sia preventivamente intervenuta una formale autorizzazione da parte della SRRAI competente;
- h) Valutato che la realizzazione una percentuale di attività superiore al 90% delle ore previste, in assenza di autorizzazione, non costituisca, almeno nei casi in cui vi sia una attestazione da parte della SRRAI di avvenuto conseguimento delle finalità progettuali, un caso di mancato o parziale mantenimento degli impegni assunti in sede di proposta progettuale, si considera che, ove ricorrano le condizioni descritte (percentuale di realizzazione > 90%, indicazione del conseguimento delle finalità progettuali da parte della SRRAI nella check list di gestione), il progetto sia da considerarsi compiutamente realizzato avendo raggiunto gli obiettivi e le finalità previste dalla proposta progettuale approvata;
- i) Ritenuto pertanto necessario sanare il vizio evidenziato dall’art. 98, c.3 p.15 e c. 4 p. 19, delle Direttive Ver_01 e rilevata, altresì, la necessità di provvedere ad integrare l’Art. 114, c. 5 delle Direttive Ver_02 mediante la previsione, nell’ambito del punto nr. 23, di una nuova fattispecie di sanzione, commisurata alla modesta entità della non conformità di gestione in argomento, da applicarsi nella misura del 5% del valore ammesso a finanziamento, riguardante i progetti realizzati, in vacanza di autorizzazione formale, per un numero di ore compreso tra il 90,1% e il 99,9% del totale approvato, la cui applicazione, limitatamente alla nuova fattispecie di

sanzione, sarà estesa anche ai progetti approvati durante il periodo di vigenza delle Direttive Ver_01;

- j) Dato atto, al fine di assicurare la necessaria parità di trattamento, che la sanzione oggetto di revisione non è finora mai stata applicata nei confronti di alcun beneficiario durante l'attuale programmazione;
- k) Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- l) Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come prorogato con DGR 1400/2020;
- m) Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;
- n) Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- o) Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DECIDE

1. Di modificare il regime sanzionatorio da applicarsi alla fattispecie della realizzazione parziale delle attività integrando la premessa del punto 23 dell'Art. 114 ("*Se durata $\geq 50\%$ e non è stata richiesta autorizzazione, revoca del contributo. Se durata $< 50\%$, revoca del contributo.*") nel seguente modo: "*Se durata $> 90\%$ e non è stata richiesta autorizzazione, sanzione del 5% del valore ammesso a finanziamento. Se durata $\geq 50\%$ e $\leq 90\%$ e non è stata richiesta autorizzazione, revoca del contributo. Se durata $< 50\%$, revoca del contributo.*"
2. Di estendere contestualmente l'applicazione della nuova fattispecie di sanzione di cui al precedente punto 2 anche alle operazioni approvate durante il periodo di vigenza delle Direttive approvate con Provvedimento dirigenziale n. 4958/2016 in luogo della sanzione di cui agli artt. 47, c. 1, e 98, c. 3 punto 15 e c. 4 punto 19, garantendo in questo modo a tutti i progetti presenti nel Programma l'applicazione di regime sanzionatorio uniforme e maggiormente improntato ai criteri di proporzionalità e gradualità.

L'ESTENSORE
Davide GENNA

IL DIRIGENTE
Marco RICCARDI

MARCO RICCARDI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 08/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO